

Reg.Gen. 02040 / 2013

Num.Reg.Sent. 06739 / 2014

Estratto esecutivo

inviato il a:

- Proc.Gen.

- Proc. Rep. Trib.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale
"Al sensi dell'art. 295 T.U. sulle
spese di giustizia si incarica
l'onorevole P.G. di versare
per un importo di € 828.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

1° sentenza di 1° grado
disponeva.

☒ risarcimento danni
☐ provvisorio

Il giorno 06 del mese di ottobre dell'anno 2014

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione 3^a Penale

così composta

Dott. Claudio	CAVALLO	Presidente
Dott. Annamaria	ACERRA	Consigliere
Dott. Giuseppe	COSTA	Consigliere

ha pronunciato in udienza camerale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 TAVANO ROBERTO

n. a ROMA 02/08/1963 RM

. C/O LO STUDIO DEL DIFENSORE

LIBERO - . presente

Difeso da Avv. PIER GIORGIO MANCA del foro di Roma Via Forno Ruffero, 86

 - Parte Civile *Manca*
elettivamente domiciliata presso il difensore ROSSELLA BENEDETTI. C/O LO STUDIO DEL
DIFENSORE *Rossella Benedetti, V.A. Baranmonti, 10*

difensore della Parte Civile ROSSELLA BENEDETTI *Manca, V.A. Baranmonti, 10*

1 *[Signature]*

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Gip di Roma del 16/07/2012 che così statuiva :

dichiara Tavano Roberto responsabile dei reati lui ascritti, concesse le circ.att.gen., aumentata la pena ex art.81 cp., e diminuita per il rito, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giudizio. dichiara estinto il rapporto di lavoro del Tavano. condanna inoltre, il prevenuto al risarcimento del danno in favore della costituita P.C., che liquida in complessivi euro 10.000,00 nonchè alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1800,00, oltre CPA e IVA e spese forfettarie come per legge, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

IMPUTATO

*moti p.e.p. dagli art. 81, 317 e 601 bis c.p. e p.
in epoca antecedente e formata all'ordine del 2003*

Conclusioni del Procuratore Generale: *integrale conferma delle sentenze*

Conclusioni della Parte Civile: *conferma delle sentenze*

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa: *si riporta ai motivi di appello*

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 16-7-2012 il GUP del Tribunale di Roma ha condannato Tavano Roberto alla pena di anni 4 di reclusione e alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile liquidato in euro 10.000,00, perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 317 e 609 bis e ter cp in quanto, quale assistente capo della PS in servizio presso la Polfer di Roma Ostiense, abusando dei suoi poteri, costringeva [redacted] cittadina rumena dedita alla prostituzione sulla via [redacted] ad aver con lui nottetempo in più occasioni rapporti sessuali nei locali del commissariato; in particolare, dopo aver prelevato la donna sulla [redacted] portava a bordo dell'auto di servizio all'interno dell'ufficio e in cambio del rilascio senza conseguenze per la sua posizione di clandestinità l'induceva ad avere rapporti sessuali orali, vaginali e anali, in epoca antecedente e prossima all'estate del 2003.

Il procedimento prende le mosse dalla denuncia di [redacted] che, sentita in ordine ad un'indagine avente ad oggetto reati di induzione e sfruttamento della prostituzione esercitata da soggetti di nazionalità rumena, riferiva che una volta era stata fermata e condotta all'interno degli uffici di polizia vicini alla stazione [redacted] insieme a due amiche, [redacted] che esercitavano come lei la prostituzione sulla via [redacted], e lì tre poliziotti avevano preteso di consumare rapporti sessuali con le due amiche in cambio del rilascio senza conseguenze; a seguito di tale denuncia erano state individuate e sentite la [redacted] e la [redacted] che confermavano l'episodio; quest'ultima aggiungeva che a breve distanza di tempo una notte era stata portata in commissariato con l'amica [redacted] e lì erano state costrette a subire lo stesso trattamento. Le donne nell'occasione descrivevano minuziosamente i locali del Commissariato a dimostrazione che vi avevano effettivamente fatto accesso, ma dai registri non risultava la loro presenza così da confermare la veridicità del racconto. Nel prosieguo delle indagini, si procedeva ad un riconoscimento fotografico: [redacted] riconosceva nel [redacted] nel [redacted] due dei poliziotti che avevano consumato rapporti sessuali con la [redacted] quest'ultima riconosceva [redacted] e Tavano, identificato quest'ultimo come "amico di [redacted]" e precisava di aver dato ad uno di essi il numero del proprio cellulare su cui erano pervenute tre chiamate, che poi si accerterà essere provenienti dal cellulare di [redacted]. Veniva quindi identificata [redacted] che dichiarava che era stata portata in commissariato quattro volte: la prima volta aveva fatto finto di non comprendere le richieste dei poliziotti ed era stata quindi riaccompagnata sulla [redacted] senza che succedesse nulla; la seconda volta era stata portata in commissariato con [redacted] ed era stata costretta a consumare un rapporto sessuale con [redacted] a stata poi lì portata altre due volte e in entrambe le occasioni aveva consumato rapporti sessuali con Tavano che veniva riconosciuto in foto e nei filmati all'uopo predisposti.

Le persone offese erano ritenute dal GUP credibili in quanto erano state in grado di descrivere i locali del commissariato minuziosamente pur non risultando dagli atti d'ufficio che mai vi avessero fatto ingresso; avevano descritto l'auto del [redacted] risultata poi corrispondente a quella da lui posseduta; sul cellulare della [redacted] erano giunte telefonate provenienti dall'utenza di [redacted] era da escludersi che le donne avessero rivolto false



accuse in quanto gli episodi erano stati ricostruiti nell'ambito di un diverso procedimento a carico di soggetti rumeni dediti allo sfruttamento della prostituzione.

Il GUP ha superato le obiezioni difensive sulla circostanza che la donna nel descrivere l'autore degli abusi aveva dichiarato che aveva gli occhi neri, mentre l'imputato li ha azzurri osservando che l'imputato, presente in udienza, aveva capelli e sopracciglia scure per cui il colore degli occhi non era evidente; quanto all'altro rilievo difensivo secondo cui l'imputato dal 19 marzo non aveva più fatto turni di notte con [REDACTED] e [REDACTED] ha evidenziato che comunque era emerso che l'imputato aveva svolto a maggio e giugno turni di notte e significativamente la persona offesa aveva riconosciuto un poliziotto che era presente quelle notti in ufficio, poliziotto che effettivamente a partire dal 19 marzo aveva svolto i turni con Tavano.

Avverso la sentenza ha proposto rituale e tempestivo gravame il difensore che ha chiesto:
1) l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Il difensore ricostruisce la genesi del procedimento, richiama ampiamente la sentenza di assoluzione del 8-11-2004 e la sentenza di annullamento parziale della condanna inflitta a [REDACTED] e [REDACTED] a seguito dell'appello del PM che sottolineavano la necessità di collocare temporalmente gli episodi in quanto l'incertezza sulla data commessi delicti era destinata ad incidere necessariamente sull'individuazione dei soggetti responsabili; si duole che di tali osservazioni il PM non aveva tenuto conto in quanto si era limitato ad escludere il concorso con [REDACTED] e [REDACTED] e a mutare la data di commissione del fatto collocandola non più fino al 8 maggio, ma in epoca antecedente e prossima all'estate 2003. Nel merito il difensore rileva che l'imputato dopo il 19 marzo non aveva svolto turni notturni con [REDACTED] e [REDACTED] non era stato accertato con chi nelle due occasioni in contestazioni Tavano era in servizio; la descrizione che la [REDACTED] del poliziotto che l'ha costretta ad un rapporto sessuale è certamente errata perché l'imputato ha gli occhi azzurri e non neri; le dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in sede di denuncia e poi in sede di incidente probatorio sono tra loro contrastanti e sono contrastanti anche con le dichiarazioni della [REDACTED], 2) in via gradata, la riduzione della pena al minimo edittale.

La parte civile ha depositato memoria difensiva diretta a contrastare i rilievi contenuti nei motivi di gravame.

All'odierna udienza, presente l'imputato, svolta dal consigliere delegato la rituale relazione, sulle conclusioni del PG, del difensore della parte civile e del difensore dell'imputato in epigrafe trascritte, la Corte ha deliberato come da dispositivo letto in udienza.

Va confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato apparendo condivisibile l'argomentata e approfondita motivazione della sentenza impugnata che ha con estrema puntualità ricostruito e valutato con rigore logico gli esiti delle complesse indagini.

Per una migliore comprensione delle pregiudiziali censure difensive pare opportuno ripercorrere il complesso iter che ha portato alla sentenza di condanna.

Il Pm formulava nei confronti di Tavano Roberto, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] tutti agenti in servizio presso il Commissariato [REDACTED] richiesta di

1. 

rinvio a giudizio in relazione alle seguenti contestazioni: capo a) ascritto a [redacted] e [redacted] per il reato di cui agli artt.81, 110 e 317 cp in danno di [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted], fatto commesso il 6 aprile 2003; capo b) ascritto a Tavano [redacted] e [redacted] per il reato di cui agli artt.81, 110 e 317 cp in danno di [redacted] e [redacted], fatti commessi sino al 8 maggio 2003; nel corso dell'udienza preliminare il PM contestava agli imputati ai capi a1) e b1) i reati di violenza sessuale in concorso formale con la concussione. Gli imputati chiedevano di definire il processo con il rito abbreviato e con sentenza in data 8-11-2004 erano assolti dai reati rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto con trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza. In motivazione il GUP osservava: quanto ai reati sub a) e a1) che le dichiarazioni rese dalle persone offese [redacted], [redacted] e [redacted] erano sostanzialmente concordi e attendibili, ma la collocazione temporale dell'episodio alla data del 6-4-2003 era certamente errata e non era possibile la modificazione della data del commesso reato trattandosi di fatto nuovo che poteva essere contestato in udienza solo in presenza del consenso delle parti non intervenute; quanto ai reati sub b) e b1), osservava che le dichiarazioni delle persone offese circa il coinvolgimento di [redacted] e [redacted] in relazione ai diversi episodi non apparivano convergenti e quanto al Tavano l'ipotizzato concorso con i suddetti imputati era da escludersi non svolgendo da mesi turni di servizio notturno insieme. Il GUP concludeva quindi ordinando la trasmissione degli atti al PM per l'adozione di ulteriori provvedimenti in quanto in relazione ai fatti sub a) e a1) emergevano elementi di responsabilità a carico di [redacted] [redacted] [redacted] seppure in data diversa da quella contestata, parimenti in relazione ai capi b) e b1) emergevano elementi di responsabilità a carico del Tavano e di altri poliziotti non identificati in epoca diversa da quella contestata.

Il PM proponeva appello avverso detta sentenza nella parte in cui [redacted] e [redacted] erano stati assolti dai reati ascritti ai capi b) e b1) e la Corte di Appello di Roma con sentenza in data 17-11-2008 condannava [redacted] e [redacted] ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione ritenendo gli imputati responsabili in relazione a quattro episodi di violenza sessuale verificatisi tra la primavera e l'estate 2003 in danno di [redacted] e [redacted], parti lese ritenute attendibili.

La Corte di Cassazione con sentenza in data 9-6-2010 annullava con rinvio l'indicata sentenza limitatamente ai fatti successivi al secondo episodio ricostruito in sentenza ed espressamente affermava "relativamente al fatto ritenuto nella sentenza commesso tra il 10 e il 15 aprile, la decisione si deve ritenere passata in giudicato" (vedi pag.11) e il fatto è l'episodio della violenza sessuale in danno di [redacted] e [redacted]. E' stata acquisita, per completezza, la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 10-12-2012 dalla quale emerge che gli imputati erano stati assolti definitivamente dai fatti successivi al secondo episodio per non aver commesso il fatto; in motivazione si osservava che i contorni anche temporali dei fatti erano rimasti incerti e ciò induceva a perplessità sulla partecipazione degli imputati.

Il PM, seguendo poi le indicazioni del GUP, formulava nei confronti di [redacted] [redacted] [redacted] e Tavano nuova richiesta di rinvio a giudizio, escludendo quanto a quest'ultimo il



concorso con [REDACTED] e [REDACTED] e fissando la data del commesso reato in epoca antecedente e prossima all'estate 2003.

La difesa sostiene che si è caduti in una violazione del principio del ne bis in idem in quanto il PM avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza di assoluzione del GUP del 8-11-2004 anche con riferimento alla posizione di Tavano o effettuare indagini per individuare altri poliziotti concorrenti nel reato, non avendo però operato queste scelte non poteva ritenersi sufficiente la sola correzione del dato temporale, formulato oltretutto in modo impreciso, per evitare la preclusione.

La censura non è condivisibile: secondo l'orientamento costante della S.C. "ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva" (cfr. tra le più recenti Sez. 2, Sentenza n. 292 del 04/12/2013, Rv. 257992) . Nella fattispecie in esame è evidente che la condotta contestata oggi al Tavano sia diversa e distinta da quell'originaria per essere diverso il tempo del commesso reato e diverse le modalità di consumazione essendo escluso il concorso di persone.

La difesa richiama nei motivi di gravame ampiamente la motivazione della sentenza della Cassazione del 9-6-2010 nel punto in cui si afferma che "la concreta impossibilità di stabilire con certezza la data di commissione del reato non può costituire ostacolo all'affermazione della responsabilità allorchè, nonostante le incertezze in ordine alla data, sulla base di altri elementi si possa stabilire con certezza che il reato oggetto della contestazione è stato commesso proprio dal soggetto al quale viene attribuito e non da altri" e si duole che di tale principio non abbia tenuto conto il primo giudice.

La censura non è condivisibile. Il principio di diritto richiamato va contestualizzato in relazione alle imputazioni di cui rispondevano i soli [REDACTED] e [REDACTED] per più episodi di abusi che la [REDACTED] nel corso dell'incidente probatorio non era riuscita a circoscrivere né in termini numerici né con attribuzione di ciascuno di essi al preciso autore; in proposito, va sottolineato che la stessa Corte di Appello che condannava in data 17-11-2008 gli imputati dava atto che quegli episodi non erano stati "maggiormente approfonditi nel corso delle indagini e dell'incidente probatorio". Nel caso in esame invece la [REDACTED] ha ricostruito con precisione i due episodi, ha indicato con certezza l'autore dei fatti, li ha collocati temporalmente tra il maggio e l'agosto 2003, nell'impossibilità di indicare con certezza una data per il particolare contesto in cui i fatti si sono verificati trattandosi di una giovane che si prostituiva ogni notte, ogni notte era uguale alle altre e la costrizione ai rapporti sessuali ad opera del poliziotto non ha rappresentato certamente un evento traumatico degno di particolare ricordo, come è desumibile dall'omessa immediata denuncia.

Né pare che la difesa possa lamentare la mancata individuazione degli altri poliziotti che hanno concorso nei reati con Tavano in quanto non si comprende cos' altro avrebbe potuto fare il PM di fronte all'identificazione da parte delle persone offese solo di alcuni

6 

degli autori dei reati; la circostanza è allora al contrario prova dell'attendibilità e dello scrupolo della persona offesa che ha riconosciuto solo coloro della cui identificazione era certa.

Venendo al merito, va rilevato anzitutto che dalle sentenze irrevocabili citate emerge che il contesto in cui i fatti si sono verificati, all'interno dell'Ufficio di polizia [redacted] ad opera di poliziotti che con la minaccia di inviare giovani prostitute prive di permesso di soggiorno al centro di accoglienza avevano preteso rapporti sessuali, è acclarato con certezza.

Altro aspetto da non trascurare è che [redacted] è stata ritenuta attendibile sia dal GUP che come chiarito assolveva Tavano per motivi diversi da una valutazione negativa della sua credibilità e anzi sollecitava il PM a riformulare l'imputazione; sia dalla Corte di Appello, che sulla scorta delle sue dichiarazioni e di quelle concordi di [redacted] ha condannato con sentenza irrevocabile [redacted] e [redacted].

Sempre al fine di un complessivo giudizio di attendibilità della [redacted] va sottolineato che i fatti sono casualmente emersi nell'ambito di un diverso procedimento a carico di rumeni per fatti di sfruttamento della prostituzione; nessuna delle giovani, neppure la [redacted] rintracciata solo nel corso delle indagini, si è presentata a denunciare le violenze sessuali commesse dai poliziotti ed allora non è possibile ipotizzare che si siano messe d'accordo per screditare i poliziotti del commissariato [redacted]; né vi è alcuna ragione logica per ritenere che la [redacted] abbia mentito nell'identificare Tavano nei cui confronti non vi erano motivi di astio pregresso.

Non può dubitarsi dell'esatta identificazione dell'imputato che è stato riconosciuto con assoluta certezza dalla donna sia in fotografia che nelle immagini delle riprese, riconoscimento confermato nel corso dell'incidente probatorio; tale sicura identificazione ha trovato riscontro nella circostanza che anche la [redacted] riconosceva l'imputato e lo indicava come "amico di Cristina", espressione di cui chiariva il significato nel senso che si trattava del poliziotto che conosceva il nome dell'amica.

La sicura identificazione del Tavano non è smentita dall'erronea indicazione del colore degli occhi: come condivisibilmente osservato dal GUP e notato direttamente dal Collegio, l'imputato ha capelli e sopracciglia scuri sicché il colore degli occhi non è evidente; del resto, di fronte a rapporti mercenari è difficile ipotizzare che i due si soffermino a guardarsi negli occhi.

Ad un'attenta lettura delle dichiarazioni rese dalla [redacted] è smentita la tesi difensiva di un'inattendibilità per la presenza di insanabili discrasie tra quanto riferito in denuncia e quanto dichiarato nel corso dell'incidente probatorio.

Ed invero, in data 7-11-2003 la persona offesa riferiva che era stata portata in commissariato quattro volte: la prima volta aveva finto di non comprendere le avances di uno dei poliziotti e non era accaduto nulla; la seconda volta era stata portata in compagnia della [redacted] e nell'occasione entrambe erano state costrette a sottostare a rapporti sessuali, fatto per cui è intervenuta sentenza irrevocabile a carico di [redacted] e [redacted] nelle altre due occasioni aveva consumato rapporti sessuali con Tavano. Ebbero nel

4 - 

corso dell'incidente probatorio ricostruisce il nucleo centrale delle accuse in termini coincidenti: le volte in cui è stata portata in Commissariato restano quattro; conferma che la prima volta non era accaduto nulla perché aveva finto di non capire le proposte; conferma che la seconda volta era con [REDACTED] e riconosceva [REDACTED] e [REDACTED] e confermava che le altre due volte aveva consumato rapporti con Tavano. Nell'occasione la giovane, che era assistita da un'interprete, rispondeva con precisione alle contestazioni dei difensori e chiariva che quando in sede di indagini aveva detto che gli episodi erano tre intendeva dire che erano tre i rapporti sessuali cui era stata costretta perché la prima volta non era accaduto nulla; a domanda del difensore del Tavano dichiarava che in occasione dei primi due episodi nell'auto di servizio su cui era stata fatta salire vi erano gli stessi poliziotti e tra questi [REDACTED] nelle due occasioni successive invece i poliziotti che erano in compagnia di Tavano erano diversi e tale dichiarazione non era in contrasto con le precedenti informazioni testimoniali allorché mai la [REDACTED] aveva posto [REDACTED] i e Tavano insieme nei vari episodi descritti. In particolare, il difensore contestava alla [REDACTED] che il 7-11 aveva dichiarato "in riferimento alla cassetta che mi viene mostrata nella prima delle immagini raffigurante tre poliziotti uno accanto all'altro, li riconosco tutti e tre, sono quelli che mi hanno portato in auto di servizio in quegli uffici ed esattamente il primo sulla sinistra è quello che ha chiesto i documenti la prima volta e con il quale ho avuto dei rapporti sessuali la prima volta ([REDACTED]); il primo sulla destra è quello con il quale ho avuto rapporti sessuali la seconda volta (Tavano)"; la [REDACTED] precisava che non essendo all'epoca assistita da un'interprete il suo pensiero non era stato riportato con precisione in quanto non aveva inteso dire che i due poliziotti riconosciuti erano sempre insieme in macchina, ma che "stavano sulla cassetta insieme, non sulla macchina" e di fronte a diverse contestazioni ribadiva con decisione che Tavano non lo aveva visto in compagnia del [REDACTED]

Tale precisazione evidentemente neutralizza i rilievi difensivi fondati sulla circostanza che da marzo Tavano non aveva svolto turni notturni con [REDACTED] sempre dalla verifica delle turnazioni, emergeva che Tavano aveva svolto a maggio e giugno turni notturni sicché la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa non è contraddetta da elementi probatori di segno contrario; è significativo infine che la giovane riconosceva nei filmati in Durante Daniele un poliziotto presente all'interno del Commissariato in tali occasioni "davanti al monitor", poliziotto che effettivamente aveva svolto turni notturni con Tavano.

Piccole discrasie tra il racconto della [REDACTED] e quello della [REDACTED] è spiegabile in quanto quest'ultima è stata condotta in Commissariato un numero di volte ben superiore rispetto a quello dell'amica e ha avuto perciò difficoltà a ricordare quante volte ciò sia avvenuto con [REDACTED] e con chi in particolare abbia consumato rapporti sessuali; sono del resto tali discrasie sintomatiche di una spontaneità delle deposizioni e smentiscono quel sospetto avanzato dal GUP che pronunciò la sentenza di assoluzione di un accordo per essersi le due donne incontrate prima dell'incidente probatorio. Ma nonostante le piccole incongruenze, resta il dato rilevante che la [REDACTED] ha riconosciuto sempre nell'imputato il poliziotto "amico" di [REDACTED]

1



Per tutte queste considerazioni e per le complete argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, cui si fa espresso rinvio, s'impone la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato apparendo corretta la qualificazione giuridica delle condotte, non oggetto di specifica contestazione.

Quanto alla pena, la Corte ritiene che il primo giudice abbia applicato una pena appena adeguata all'obiettivo gravità dei fatti, consumati all'interno di un Commissariato di polizia e in danno di una giovane che già viveva condizioni di marginalità e disagio sociale.

Si ritiene che debba essere revocata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro applicata ex art.32 quinquies cp in quanto la pena che è stata inflitta per il reato di concussione è inferiore ad anni 3 di reclusione (il primo giudice ha inflitto infatti la pena di anni 4 di reclusione che per effetto del rito è divenuta anni 2 mesi 8).

In tal senso va riformata l'impugnata sentenza con conferma delle restanti statuizioni; l'imputato va condannato alla rifusione nei confronti della costituita parte civile delle spese di rappresentanza nel grado liquidate come da dispositivo.

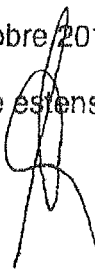
PQM

Visti gli artt.127, 443.4, 599.1, 605 cpp, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma in data 16-7-2012 appellata da Tavano Roberto, esclude la pena accessoria di cui all'art.32 quinquies cp e conferma nel resto; condanna l'imputato alla rifusione nei confronti della costituita parte civile, con destinazione delle somme all'erario, delle spese di rappresentanza nel grado che liquida in euro 1440,00 oltre IVA e CA.

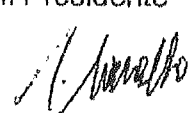
Riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Roma, 6 ottobre 2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

3 DIC 2014

Oggetto

Il Funzionario Giudiziario